

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana  
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale  
Dipartimento dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio

**Circolare N. 06 del 06/03/2024**

**OGGETTO**

**LINEE GUIDA ATTIVITÀ' COLLEGIO DEI REVISORI NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI  
DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA REGIONE SICILIA**

L'atto si compone di 7 pagine inclusa la presente

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana  
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale  
Dipartimento dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio

OGGETTO: Collegi dei Revisori dei conti delle Istituzioni Scolastiche Statali - L.R. del 24 febbraio 2000, n. 6 e successive modifiche introdotte dalla L.R. del 17 marzo 2016 n. e L.R. 3 del 31.01.2024 - D.A. n. 7753 del 28.12.2018. Circolare esplicativa.

**AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  
STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA SICILIA  
LORO SEDI**

**AI REVISORI DEI CONTI DELLE ISTITUZIONI  
SCOLASTICHE STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO  
DELLA SICILIA  
LORO SEDI**

**E p.c. AL DIRETTORE GENERALE DELL'UFFICIO  
SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA  
Via Fattori, n. 60  
90146 PALERMO**

**AI DIRIGENTI DEGLI AMBITI TERRITORIALI DELLA  
SICILIA  
LORO SEDI**

Premesso che:

- Con legge regionale n. 6 del 24/2/2000 e s.m.i., sono state emanate disposizioni in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche Statali funzionanti nel territorio della Regione Siciliana.
- L'art. 9 della predetta l.r. 6/2000 s.m.i., affida ad un Collegio di Revisori dei conti, nominato con decreto dell'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale di ciascuna Istituzione scolastica autonoma o anche di più Istituti, anche di diverso ordine e grado, aventi sede in un medesimo ambito territoriale. Ancora l' art. 9 stabilisce la composizione del Collegio, i requisiti necessari per la designazione del Presidente e del componente, la durata dell'incarico e i motivi di revoca dello stesso e il compenso annuale da corrispondere al presidente ed ai componenti.
- Con il D.A. n. 7753 del 28.12.2018, emanato di concerto con l'Assessorato Regionale per il Bilancio e le Finanze, sono state disposte le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana.
- L'art. 15, comma 13 della L. R n. 9 del 27 luglio 2023 ha disposto che *“il compenso annuale, di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2000 n. 6 e successive modificazioni, da corrispondere al Presidente ed ai componenti del collegio dei revisori, è determinato, nell'ambito delle somme già destinate alle istituzioni scolastiche, rivalutando gli importi rispettivamente di € 1.810,00 e di € 1.550,00, con applicazione dei coefficienti ISTAT per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore delle L.R. n. 3 maggio 2001 n. 6 e quella di entrata in vigore della presente legge. I compensi, come rivalutati, sono comprensivi degli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali previsti dalla normativa vigente”*.

- La novella L.R. 31 Gennaio 2024 n. 3 interviene ancora sul compenso annuale da corrispondere al Presidente e al Componente del Collegio dei Revisori dei Conti nelle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana disponendone una ulteriore modifica rispetto a quanto stabilito con la predetta l.r. 9/2023.
- Il comma 562 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per l'anno 2023) stabilisce che le attribuzioni previste dall'art. 14 comma 4 lettera g) del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 sono svolte, presso le istituzioni scolastiche, dai revisori dei conti;

A seguito delle superiori richiamate modifiche e in armonia alla normativa nazionale, si rende necessario adottare la presente circolare per l'espletamento dell'attività del Collegio dei Revisori dei conti nelle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado.

## 1 - Nomina del Collegio

Ai sensi dell'art. 9 della l.r. del 24/2/2000, n.6, modificato dalla successiva L.R. 3/2016 il Collegio dei Revisori dei conti, nominato con decreto dell'Assessore Regionale per la Pubblica Istruzione e Formazione Professionale, è composto da due membri: un Presidente designato dall'Assessore Regionale per la Pubblica Istruzione e Formazione Professionale e un Componente designato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

**Indipendentemente dalla data d'insediamento del Presidente e/o del Componente (che comunque deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento d'incarico), la nomina decorre dalla data di notifica del decreto.**

I Revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere confermati nello stesso Collegio per non più di due incarichi consecutivi.

In caso di rinuncia o cessazione, o decadenza di un membro, l'incarico del Revisore nominato in sostituzione avrà la medesima scadenza del Revisore rimasto in carica.

## 2 - Revoca dell'incarico

Il comma 2 bis dell'art. 9 della l.r. 6/2000 e successive modifiche ed integrazioni stabilisce che l'incarico di revisore può essere revocato per:

- a) mancato insediamento entro sessanta giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento di costituzione del collegio;**
- b) mancato insediamento entro sessanta giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento di nomina per sostituzione di uno dei membri;**
- c) assenza del singolo membro senza giustificato motivo per almeno tre sedute consecutive del collegio medesimo;**
- d) rifiuto ad adempiere ad ulteriori incarichi o compiti di verifica amministrativo-contabile su particolari progetti o attività affidati dall'Assessorato Regionale per la Pubblica Istruzione e Formazione Professionale, Ministero dell'Istruzione e del Merito o dall'Ufficio Scolastico Regionale, così come indicato nel paragrafo 3 della presente circolare;**

Poiché la mancata attività del Collegio dei Revisori costituisce grave nocumento alle Istituzioni Scolastiche Statali la stessa deve essere svolta continuativamente, anche in presenza di un singolo componente.

Pertanto, il mancato insediamento o la revoca dell'incarico di uno dei Revisori – Presidente o Componente che sia – non comporta decadenza dell'altro che rimane in carica a tutti gli effetti di legge e che è tenuto a svolgere, singolarmente, tutte le attività di controllo tipiche del proprio ruolo.

Sarà cura del Dirigente dell'Istituzione Scolastica o dell'Istituto capofila delle Istituzioni aventi sede in un medesimo ambito territoriale di trasmettere, in copia conforme, il Verbale relativo all'insediamento dei Revisori dei conti.

Il Dirigente scolastico dell'Istituto capofila dell'Ambito territoriale di revisione è tenuto a comunicare, tempestivamente, il nominativo del Revisore che non si è insediato o che sia risultato assente non giustificato per almeno tre sedute consecutive del Collegio. Tale comunicazione può essere effettuata anche dall'altro revisore regolarmente insediatosi ed operante. Ciò al fine di consentire a questa Amministrazione regionale l'applicazione di quanto previsto dal comma 2 bis dell'art. 9 della l.r.6/2000 e successive modifiche ed integrazioni,

In caso di mancato insediamento di tutti i componenti del Collegio, sarà il Dirigente dell'Istituto capofila dell'Ambito territoriale di revisione a darne immediata comunicazione, l'Amministrazione regionale procederà all'avvio di revoca e all'assegnazione dei nuovi incarichi.

Si richiama in fine, quanto previsto nel combinato disposto delle successive modifiche ed integrazioni alla L.R. 6/2000:

- L'insediamento del Presidente e del Componente del Collegio, **anche in modalità separata ed indipendente**, avviene presso l'istituzione scolastica capofila dell'Ambito territoriale di revisione ed ha valore per tutte le altre istituzioni scolastiche facenti parte del medesimo ambito. Sarà cura dell'istituzione scolastica capofila trasmettere il verbale di avvenuto insediamento sia alle altre istituzioni scolastiche dell'Ambito, sia all'Assessorato Regionale per la Pubblica Istruzione e Formazione Professionale;
- Anche solo un singolo revisore è tenuto ad operare continuativamente per assicurare il regolare svolgimento delle attività delle Istituzioni scolastiche;
- La successiva nomina del Presidente rispetto al componente MIM non invalida o impedisce l'insediamento di quest'ultimo.
- Sebbene sia preferibile che i Revisori dei conti operino collegialmente, nulla osta ad interventi e controlli anche da parte del singolo componente, specie se – a ridosso di importanti ed indefettibili scadenze quali approvazione del programma annuale, approvazione del conto consuntivo, del controllo della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa o attestazione OIV – esso si trovi ad operare da solo a causa dell'assenza, del mancato insediamento, delle dimissioni o della revoca dall'incarico dell'altro componente del collegio.

### 3 - Funzioni e compiti del Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti svolge, all'interno di ciascuna Istituzione Scolastica dell'Ambito territoriale di revisione, l'attività di controllo di legittimità e di regolarità amministrativo-contabile in osservanza alla normativa vigente di settore e come altresì previsto dall'art. 49 del D.A. n. 7753/2018.

In particolare i compiti attribuiti al Collegio dei Revisori dei conti sono indicati nell'articolo 51 del D.A. n. 7753/2018 nonché quelli attribuiti dal comma 562 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

Nell'ambito dell'attività di verifica amministrativo-contabile, il Collegio dei revisori esprime il parere obbligatorio a supporto delle determinazioni del Consiglio di istituto relativamente all'approvazione del programma annuale e del conto consuntivo, secondo le procedure e nei tempi stabiliti nel D.A. n. 7753/2018.

Inoltre i Revisori dei Conti sono tenuti a prestare particolare attenzione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione e della relativa documentazione, nelle verifiche periodiche di cassa, dei valori e dei titoli di proprietà dell'Istituzione, negli adempimenti prescritti per i versamenti di ordine erariale, previdenziale ed assistenziale, nonché nella verifica della corretta applicazione di quanto disposto dal Titolo V – Attività negoziale – del D.A. n.7753/2018.

Per l'attuazione delle verifiche amministrativo-contabili, si potrà procedere con la tecnica del campionamento, a meno che specifiche o anomale situazioni consiglino l'analisi completa degli atti.

In merito alle verifiche di cassa e ai correlati controlli a campione dei mandati di pagamento, sarà cura dei revisori verificare non solo che il mandato sia stato esitato dall' istituto cassiere e che vi sia il correlativo movimento bancario, ma occorrerà controllare altresì la documentazione giustificativa del pagamento (a titolo esemplificativo, in caso di pagamento di un fornitore sarà d'uopo controllare il criterio e le modalità di selezione del fornitore, la determina di contrarre, l'ordine di acquisto, la presenza di DURC regolare, l'avvenuta verifica "Equitalia" se necessaria, il collaudo, ecc.).

Il Collegio non è tenuto ad entrare nel merito delle decisioni degli organi di amministrazione in ordine al Piano dell'offerta formativa o a singole iniziative, a meno che non si riscontrino operazioni non pertinenti ai fini istituzionali che possano determinare conseguenze per la gestione economico-finanziaria dell'istituzione scolastica.

I Revisori dei conti, su specifico incarico delle amministrazioni di appartenenza, svolgono gli altri controlli e verifiche richiesti anche per esigenze di monitoraggio della spesa pubblica. Essi, inoltre, procedono al controllo del corretto utilizzo delle risorse finalizzate alla realizzazione di attività gestite su progetti o affidamenti da parte di soggetti pubblici o privati nonché su progetti nazionali ed europei e della connessa rendicontazione di spesa, svolgendo, ove richiesto anche attività di rendicontazione. In tale ambito particolare attenzione sarà posta sul rispetto della legittimità, dell'ammissibilità e congruità delle spese che saranno oggetto di specifica attestazione con particolare riguardo al rispetto del principio di omnicomprensività dei compensi stabiliti per legge ai dirigenti

Per tutti gli incarichi di cui sopra non verrà corrisposto ulteriore compenso aggiuntivo rispetto al compenso annuo già spettante che si considera omnicomprensivo.

L'eventuale rilevazione, nel corso dell'espletamento delle funzioni, di situazioni che possono configurare un danno erariale fa sorgere nei confronti dei componenti del Collegio l'obbligo di provvedere direttamente alla denuncia dei fatti alla competente alla Procura Regionale della Corte dei Conti, come chiaramente esplicitato nella circolare della Procura generale della Corte dei Conti n. 9434/2007TP del 02 agosto 2007, dandone contestuale comunicazione all'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e all'Ufficio Scolastico Regionale.

Pertanto, la denuncia alla Procura Generale della Corte dei Conti deve essere effettuata non appena venuti a conoscenza di un fatto o di un comportamento illecito dal quale sia derivato o possa derivare un danno erariale.

#### 4 - Attività

Il D.A. del 28.12.2018, n.7753 all'articolo 52 comma 5, prevede che venga garantito il coordinamento e l'omogeneità d'azione nell'esercizio della funzione di revisori dei conti.

**I due Revisori sono investiti delle medesime funzioni e responsabilità.**

**Nel caso in cui manchi uno dei due componenti, perché revocato, decaduto o dimessosi dall'incarico, il revisore rimasto in carica procederà in via autonoma a tutti i controlli previsti dal proprio incarico.**

Nel caso in cui i compiti assegnati al Collegio vengano svolti ad opera di un solo Revisore per una qualsiasi motivazione, il Revisore assente – o subentrato a revisore decaduto – provvederà, alla prima visita utile, a verificare la documentazione relativa alle attività svolte per il controllo della gestione amministrativo-contabile complessiva dell'Istituzione Scolastica.

Per lo svolgimento dei propri compiti il Collegio concorda una programmazione annuale che viene effettuata all'inizio dell'esercizio finanziario e comunicata alle tutte le istituzioni scolastiche dell'Ambito territoriale di revisione.

In base a tale programmazione si svolgono le riunioni e le visite periodiche, anche individuali che hanno luogo in ciascuna delle sedi delle Istituzioni Scolastiche comprese nell'Ambito territoriale di revisione. La predetta programmazione può subire modifiche per particolari necessità individuate dai Revisori dei Conti, che ne danno tempestiva comunicazione alle istituzioni scolastiche.

I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche facenti parte dello stesso Ambito territoriale di revisione devono raccordarsi al fine di sottoporre, nello stesso periodo, gli atti necessari alla verifica dei Revisori.

I medesimi Dirigenti comunicano ai Componenti del Collegio le date fissate per le riunioni dei Consigli di Istituto per gli adempimenti di cui al D.A. n. 7753/2018.

Per lo svolgimento dell'attività di revisione presso le Istituzioni Scolastiche, le visite, anche individuali, devono essere effettuate almeno due volte l'anno per ciascun Istituto, tranne che non emergano situazioni che necessitano di una particolare attenzione. In questo caso le motivazioni devono essere opportunamente riportate nel verbale.

Si ricorda che le verifiche annuali di cassa possono essere effettuate in occasione delle riunioni per gli adempimenti connessi al parere di regolarità contabile sul Programma Annuale e sul Conto Consuntivo.

I revisori dei conti, ove possibile, espletano le proprie funzioni mediante l'uso di strumenti informatici, anche per la trasmissione e ricezione di atti e documenti e per lo scambio di comunicazioni.

#### **Tutta l'attività dei Revisori dei conti deve essere verbalizzata.**

A tal proposito si precisa che nei verbali deve essere indicata la relativa data di convocazione, stabilita nell'ambito della suddetta programmazione, e devono essere illustrati chiaramente le attività di controllo effettuate, i criteri adottati, nonché le complete indicazioni delle eventuali irregolarità riscontrate e delle norme eventualmente violate.

I verbali redatti in occasione dell'esame del Programma annuale e del Conto consuntivo devono concludersi con un parere:

- positivo senza rilievi, nel caso in cui il documento contabile è predisposto in conformità alle norme vigenti in materia;
- positivo con rilievi, nel caso in cui il documento contabile è sostanzialmente conforme alle norme vigenti in materia ma vi sono alcuni aspetti gestionali che, pur non alterando le risultanze contabili, sono meritevoli di segnalazione;
- negativo, nel caso in cui il documento contabile non è predisposto in conformità alle norme vigenti in materia.

Nel caso di parere positivo con rilievi o negativo nel verbale devono essere esposti analiticamente i motivi della decisione del Collegio dei Revisori.

Non può ammettersi una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un parere, né può esprimersi un parere favorevole condizionato.

Il Collegio non può esimersi dall'esprimere il prescritto parere anche nel caso in cui è chiamato ad esaminare conti consuntivi degli anni precedenti che non risultano ancora definiti.

I verbali, per ciascuna Istituzione Scolastica dell'Ambito vengono raccolti in un apposito registro a pagine numerate progressivamente. Lo stesso viene custodito da DSGA o da un suo delegato e conservato con le modalità previste all'art. 42 del D.A. 7753/2018.

## 5 - Compenso annuo da corrispondere al Presidente e al Componente del Collegio dei Revisori dei conti – Rimborso Spese di viaggio

L'art. 2, comma 1 della legge regionale n. 3 del 31 gennaio 2024 stabilisce che *“il compenso annuale da corrispondere al Presidente ed al Componente del Collegio è determinato, nell'ambito delle somme già destinate alle Istituzioni scolastiche, rispettivamente in € 2.500,00 e € 2.300,00 comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali previsti dalla normativa vigente”*.

L'entrata in vigore del suddetto compenso decorre dalla data di pubblicazione della L.R. n. 3 del 31 gennaio 2024 ossia il 03 febbraio 2024.

Si precisa che i predetti compensi sono comprensivi di tutti gli oneri previsti per legge a carico dell'amministrazione scolastica interessata (previdenziali, IRAP e IVA se dovuta) e che lo stesso è dovuto una sola volta, indipendentemente dal numero delle Istituzioni scolastiche sottoposte al controllo di regolarità amministrativa e contabile di uno stesso Collegio.

Relativamente al versamento delle ritenute I.R.P.E.F. operate sui compensi corrisposti ai Revisori dei conti, si rinvia a quanto disposto dall'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze con Circolare n. 3 - prot.15469 – del 22.9.2004.

E' evidente che il legislatore ha inteso quantificare l'onere certo che l'Istituzione scolastica deve sostenere per i compensi in questione.

Gli importi relativi al compenso ed all'eventuale rimborso spese di viaggio devono gravare sul finanziamento annualmente assegnato da questa Amministrazione, quale dotazione finanziaria per le spese di funzionamento amministrativo e didattico, di cui al Capitolo 373314 del Bilancio della Regione.

Nel caso in cui al Collegio dei Revisori è affidato il riscontro di più Istituti scolastici, gli importi relativi ai compensi e all'eventuale rimborso delle spese di viaggio devono essere ripartiti in misura uguale fra le stesse Istituzioni.

I suddetti compensi devono essere corrisposti ai Revisori dall'Istituzione scolastica individuata come capofila con il provvedimento di nomina dello stesso Collegio.

A tal proposito si precisa che le Scuole del medesimo Ambito provvederanno ad effettuare il versamento delle quote a loro carico sul conto corrente bancario dell'Istituto capofila, imputando le spese al “Tipo 04/conto 01/sottoconto 005” del piano dei conti.

La scuola capofila provvederà ad introitare le quote di cui sopra le quote all'Aggregato 05-Voce 06- altre istituzioni vincolati-tipo 05/conto 02/sottoconto 002 del piano dei conti.

Le eventuali autorizzazioni all'uso del mezzo proprio devono essere rilasciate dal Dirigente dell'Istituzione scolastica o dell'Istituto capofila.

## 6 - Uso del mezzo proprio, pasti, pernottamento

L'uso del mezzo proprio da parte dei Componenti del Collegio dei revisori è possibile solo dietro autorizzazione da parte dei Dirigenti scolastici, concessa ai sensi della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 36 del 22 ottobre 2010.

I Dirigenti Scolastici competenti a rilasciare l'autorizzazione in questione dovranno sempre verificare la sussistenza degli effettivi presupposti che legittimano il ricorso all'utilizzo del mezzo proprio, che risulti comunque economicamente più vantaggioso anche in base agli orari previsti per l'inizio e la fine delle attività di verifica.

Le eventuali spese per pasti e pernottamento, a carico dell'Istituzione Scolastica, possono essere rimborsati solo nel caso in cui i revisori, utilizzando i normali mezzi di linea non trovino la disponibilità in orari compatibili al termine dell'espletamento delle loro funzioni.

Si precisa che, ove i Revisori siano stati autorizzati a servirsi del mezzo proprio, gli stessi devono presentare specifica dichiarazione scritta dalla quale risulti che l'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso (vgs. art.15, comma 2, del D.P.R. n. 836/73). L'Istituzione scolastica, invece, dovrà stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria (danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà, lesioni o decesso) limitatamente al tempo strettamente necessario per raggiungere la sede dell'Istituzione scolastica e per il rientro nella sede di servizio o nel luogo della dimora abituale del Revisore (deve considerarsi la distanza più favorevole alla Scuola).

## 7 – Rivalutazione con applicazione coefficiente ISTAT compenso revisori periodo agosto 2023/gennaio 2024

**Per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della L. R n. 9 del 27 luglio 2023 (29 luglio 2023) e l'entrata in vigore della successiva l.r. n. 3 del 31 gennaio 2024 (03 febbraio 2024) il compenso**

da corrispondere al Presidente e al componente del collegio dei revisori, ai sensi dell' art. 15, comma 13, della sopra citata L.R. n. 9/2023 è determinato, nell'ambito delle somme già destinate alle istituzioni scolastiche, rivalutando gli importi rispettivamente di € 1.810,00 e di € 1.550,00, con applicazione dei coefficienti ISTAT.

Con riferimento alla rivalutazione in parola si fa presente che il coefficiente ISTAT richiamato dalla norma va inteso come "indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" e che lo stesso va determinato considerando il periodo intercorrente tra il mese di maggio dell'anno 2001 (data di entrata in vigore della L.R. n. 6/2001 pubblicata in G.U.R.S. n. 21 del 07/05/2001) ed il mese di luglio 2023 (data di entrata in vigore della L.R. n. 9/2023 pubblicata in G.U.R.S. n. 32 del 29/07/2023), e quindi corrispondente all'indice del 1,516.

Per quanto precede la rivalutazione dei compensi dei componenti del Collegio dei revisori va applicata ai soli compensi maturati tra l'entrata in vigore della legge n. 9 del 27/07/2023 che è fissata al 29/07/2023 (data di pubblicazione della legge stessa) e l'entrata in vigore della L.R. n. 3 del 31/01/2024 che è fissata al 03/02/2024 (data di pubblicazione della legge stessa).

Per tutto quanto non previsto nella presente Circolare, si applicano i principi generali che regolano l'attività di riscontro dei revisori dei conti e le norme previdenziali e fiscali vigenti.

La presente circolare sarà pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale.

F.to Il Dirigente Servizio 1  
Salvatore Cataldi

F.to Il Dirigente Generale  
Giovanna Segreto

F.to L'ASSESSORE  
On.le Avv. Girolamo Turano